



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FOGGIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 677/21 SENT.  
N. 5422/14 CRON.  
N. 431/20 R.O.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ R.M.P.

Contributo Unificato

IL GIUDICE DI PACE

Nella persona dell' Avv. Rosa Anna Cutolo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n.431/20 R.G. promossa

Da

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████  
presso lo Studio Legale I ██████████ rappresentato e difeso dagli avv. t. ██████████  
I ██████████ virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

-attore-

contro

Vodafone Italia s.p.a., C.F. 93026890017, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Foggia presso lo Studio dell'avv. ██████████ unitamente all'avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile in atti;

-convenuta-

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la Vodafone Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento del danno quantificato in €3.000,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatali per pratiche commerciali scorrette messe in atto da una società di recupero credito per conto della Vodafone Italia s.p.a., che insistentemente chiedeva il pagamento di somme di denaro provenienti da fatture commerciali che erano state annullate dalla società telefonica a seguito di un accordo transattivo.

Precisava l'attore che le richieste erano state già in passato censurate con sentenze passate in giudicato emesse dal Giudice di Pace di Bovino e da due distinti Giudici di Pace di Foggia, senza alcun effetto.

Re

Si costituiva in giudizio la Vodafone Italia s.p.a. la quale contestava la domanda sia sull'an che sul quantum invocando la sua buona fede e ritenendo che l'azione doveva essere proposta nei confronti della società di recupero che agiva autonomamente senza il suo consenso.

Espletata l'istruttoria, all'udienza del 31.05.21, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

La domanda attrice è fondata e provata e viene accolta per quanto di ragione.

L'attore ha provato che in data 02.05.12 con la Vodafone Italia s.p.a. interveniva un accordo transattivo che metteva nel nulla il contratto telefonico intercorso tra le parti con risarcimento del danno.

Nella transazione si legge che le parti mettevano nel nulla la causa incardinata innanzi al Giudice di Pace di Bovino e che la Vodafone Italia s.p.a. si impegnava a ritirare a propria cura e spese la pratica dalla società di recupero crediti.

La causa veniva posta nel nulla ma in realtà la società di recupero crediti ha continuato a richiedere somme di denaro per presunti crediti della Vodafone Italia s.p.a.

Ciò si desume dalle sentenze prodotte dall'attore emesse negli anni successivi alla transazione dai Giudici di Pace di Bovino e di Foggia.

Anche nell'anno 2019 la società Europa Factor s.p.a. richiedeva all'attore il pagamento della somma di € 211,27 per conto della Vodafone Italia s.p.a.

Orbene da ammissione della stessa Vodafone Italia s.p.a. nei suoi atti difensivi risulta che la società telefonica non vanta alcun credito nei confronti dell'attore e quindi l'attività posta in essere dalla società di recupero crediti risulta illegittima.

Dalla documentazione in atti si rileva che la società di recupero crediti relativa alla richiesta dell'anno 2019 è diversa da quella che ha inviato la richiesta nell'agosto 2012 (Fire s.p.a.), e quindi si può affermare che la Vodafone Italia s.p.a. in tempi diversi si è avvalsa illecitamente dell'attività di diverse società di recupero crediti.

La Vodafone Italia s.p.a., su cui grava l'onere, non ha provato di non avere dato alcun incarico di recupero crediti alla soc. Europa Factor e che questa abbia agito autonomamente.

Non si comprende come mai la Vodafone Italia s.p.a. non abbia chiamato in giudizio tale società per essere manlevata dall'azione posta in essere dall'attore.

Quindi, le conseguenze dell'azione illecita posta in essere dalla Europa Factor vanno imputate alla Vodafone Italia s.p.a. che ne avrebbe beneficiato.

Dall'azione a dir poco aggressiva, spregiudicata ed illecita posta in essere dalla società telefonica ne deriva il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e che viene liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di € 2.500,00.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, dell'attività svolta e dei parametri nei valori medi di cui al D.M. 55/14 e vengono imputate a favore dei difensori dell'attore dichiaratisi antistatari per ciascuno al 50%.

Re

P.T.M.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta da [REDACTED]  
[REDACTED] c/ Vodafone Italia s.p.a così provvede:


-Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la società convenuta al risarcimento del danno quantificato in €2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

-Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali quantificate, in [REDACTED] oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge da imputarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatali al 50% per ciascuno.

Così deciso  
Foggia, li 09.06.2021



Il Giudice di Pace  
Avv. Rosa Anna Cutolo



Depositato in Cancelleria

Foggia, 19 LUG. 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Vincenzo Lausa

